

## STUDIO LEGALE TESTA

VIA M. D'AZEGLIO 1 - 14100 ASTI - TEL. 0141.353299 - FAX 0141.325784  
studioavvocatotesta@gmail.com

### TRIBUNALE DI ASTI

#### Relazione ex art. 68 co. 2 D.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

A richiesta del sovraindebitato sig. **BENISI ALFREDO**, C.F. BNSLRD66L26B936Z, nato a Casarano (LE) il 26.07.1966, residente in Vigliano d'Asti (AT), via Francia 14

\* \* \* \* \*

All'Ill.mo Giudice designando,

l'Avv. Filippo Testa, con studio in Asti, via Massimo d'Azeglio 1, ivi elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento (fax 0141/325784, C.F. TSTFPP75A23A479I, pec. testa.filippo@ordineavvocatiasti.eu), in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento del sig. Benisi Alfredo per nomina da parte del referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti

premesso che

1- con provvedimento del Referente dell'Occ istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti del 30.05.2021, lo scrivente era nominato gestore della crisi da sovraindebitamento del sig. Benisi Alfredo, il quale adiva l'Occ anzidetto al fine di presentare a questo Ecc.mo Tribunale una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, già piano del consumatore (doc. 1).

2- In data 03.06.2021 lo scrivente comunicava all'Occ l'accettazione dell'incarico, dichiarando al contempo di non versare in situazione di incompatibilità con il sovraindebitato (doc. 2).

3- In data 09.08.2021 l'Occ di Asti veniva autorizzato dall'Ill.mo Tribunale di Asti ad accedere alle banche dati, per verificare i dati forniti dal sovraindebitato (doc. 3).

4- In data 04.10.2021 lo scrivente chiedeva accesso alle banche (doc. 4). Emergeva in particolare dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia come il sig. Benisi avesse un forte sovraindebitamento bancario (doc. 5), mentre non risultava esservi una particolare esposizione verso l'Erario (doc. 6).

5- A queste prime verifiche, seguiva un lungo periodo di interlocuzione tra lo scrivente e i Professionisti che assistevano il sig. Benisi nella proposizione della domanda, in cui

l'esponente svolgeva la propria funzione di ausilio verso il sovraindebitato nella formulazione della proposta, ai sensi dell'art. 67 co. 1 ccii.

6- Nelle more sopraggiungeva l'introduzione del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

7- Il sig. Benisi, inoltre, riusciva a trovare un accordo con l'istituto di credito presso cui aveva la maggiore esposizione: il sovraindebitato era infatti comproprietario di un immobile assieme alla ex moglie sig.ra Pia Gabriella, su cui gravavano ipoteche in favore della Banca Intesa Sanpaolo spa. L'immobile è stato tuttavia venduto nel luglio 2021 a un prezzo di € 250.000,00 e il ricavato è stato utilizzato per trovare un accordo con la banca, volto ad estinguere l'esposizione complessiva verso il predetto istituto, pari a € 322.055,00 nel luglio 2021, secondo Centrale Rischi (sub doc. 5). Su questa operazione si tornerà nel dettaglio nel prosieguo.

7- Nel periodo tra marzo e giugno 2023 il sig. Benisi, per il tramite dei Professionisti che lo assistevano, presentava allo scrivente la propria definitiva domanda di ristrutturazione dei debiti (ex piano del consumatore), affinché fosse redatta la relazione ai sensi dell'art. 68 ccii (doc. 7).

8- Lo scrivente ha provveduto nuovamente alle verifiche presso le Amministrazioni terze, necessarie al fine di verificare l'attendibilità e completezza della documentazione presentata. E' stata in particolare effettuata una visura nominativa immobiliare (doc. 8) e al Pra (doc. 9), una visura camerale nominativa (doc. 10), una nuova centrale rischi presso la Banca d'Italia (doc. 11), una nuova richiesta ai sensi dell'art. 492 bis cpc e all'Erario (doc. 12) e una richiesta delle situazioni debitorie presso Enti Erariali e Previdenziali (doc. 13).

9- All'esito di quanto sopra, lo scrivente rilascia la presente relazione, ai sensi di legge.

### **ESPONE**

La relazione dell'Occ relativa a una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve contenere (art 68 co. 2 ccii):

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- c) la valutazione della completezza e attendibilità della documentazione a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi di procedura.

Nella presente esposizione, si seguirà l'ordine degli argomenti indicato dal summenzionato art. 69 ccii.

In conclusione, si esprimerà il giudizio complessivo sull'attendibilità e completezza della documentazione presentata. Nella parte di trattazione sub doc. c), si riporteranno altresì alcune valutazioni circa la possibilità che l'alternativa liquidatoria possa ipoteticamente essere preferibile rispetto alla proposta di ristrutturazione oggetto della presente relazione, nonché la valutazione richiesta dall'art. 68 co. 3 ccii.

**1) L'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte**

Si ritiene che i punti di cui all'art. 68 co. 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 14/2019 possano essere trattati congiuntamente, in ragione della loro rassomiglianza.

Il sig. Benisi, dipendente presso il Tribunale di Asti come pubblico funzionario, illustra nella propria domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento di essersi indebitato in costanza del matrimonio con la ex moglie sig.ra Pia, con situazione aggravatasi a seguito della separazione.

In particolare, rappresenta la stipula di tre mutui con Intesa Sanpaolo spa per l'acquisto della casa coniugale, per un'esposizione complessiva di oltre € 300.000,00. La circostanza è confermata dalla Centrale Rischi (sub doc. 5).

La situazione diviene insostenibile a seguito della separazione, avvenuta a fine anno 2016.

Il sig. Benisi si trova a nuove spese, quali il versamento del mantenimento ordinario e straordinario alle quattro figlie, e riferisce di essere stato costretto a versare per intero le rate del mutuo in quanto, dopo la separazione, la ex moglie non vi ha provveduto. Riferisce inoltre di essersi fatto carico di altri debiti lasciati dalla ex-moglie e di avere accudito altresì gli animali domestici, lasciategli sempre dalla ex.

La separazione ha comportato una controversia con la ex coniuge, con una prima sentenza del Tribunale di Asti, che disponeva un mantenimento in capo al sig. Benisi e in favore di due figlie non economicamente autosufficienti nate dal matrimonio, oltre alla condanna alle spese di lite. La sentenza del Tribunale è stata appellata dalla ex moglie ed è stata parzialmente riformata in favore dell'appellante dalla Corte di Appello di Torino. Successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, che ha fissato il mantenimento in € 400,00 complessivi per le due figlie.

Il sig. Benisi ha in progetto di costruire un nuovo nucleo familiare con l'attuale compagna sig.ra Popia Andra Giovanna, dalla quale ha recentemente avuto un figlio. Al momento, tuttavia,

risulta unico componente del nucleo familiare (doc. 14), in quanto vengono riferite problematiche per la nuova casa coniugale, attualmente in fase di ristrutturazione.

Per quel che qui interessa, è evidente che, a fronte di uno stipendio di pubblico dipendente di € 1.750,00 mensili circa, la separazione prima, con la necessità di contribuire al mantenimento delle due figlie rimaste con la madre e non ancora economicamente autosufficienti, e la volontà di costituire un nuovo nucleo familiare poi, con la nascita di un figlio dall'attuale moglie, hanno comportato una situazione di sovraindebitamento.

Tale situazione emerge peraltro chiaramente dalle verifiche dello scrivente e, in particolare, dalla Centrale rischi della Banca d'Italia, che evidenzia un'esposizione in capo al sig. Benisi fino al luglio 2021. Nei mesi successivi e per tutto il corso dell'anno 2022 il sig. Benisi non risulta esposto verso istituti di credito (sub doc. 11), ma afferma tuttavia avere in corso cessioni del quinto dello stipendio da due diverse finanziarie, con contratti stipulati dopo la separazione, oltretutto un pignoramento per le spese legali derivanti dalla separazione con la ex moglie. Si tratta di circostanze confermate dalla documentazione allegata dal sovraindebitato, con le trattenute per cessioni del quinto e pignoramento che emergono anche dalle buste paga (sub doc. 18 della domanda dell'istante).

La situazione rappresentata nel piano è complessivamente quella di un evidente sovraindebitamento, in quanto l'unica entrata del sig. Benisi, costituita dallo stipendio, non gli consente di estinguere i debiti contratti.

Il sig. Benisi ha comunque mostrato diligenza nel gestire la situazione di sovraindebitamento, in particolare in relazione alla posizione con l'istituto di credito Intesa Sanpaolo spa. La rilevante situazione debitoria del predetto creditore, peraltro privilegiato, è stata infatti risolta in autonomia dal sig. Benisi tramite la vendita dell'immobile in accordo con la banca e la ex moglie.

La vendita del bene al prezzo di € 250.000,00 e l'estinzione concomitante della situazione debitoria con Intesa Sanpaolo spa risultano dai documenti allegati alla presente (in particolare dalle risultanze dell'accesso ex art. 492 bis cpc sub doc. 12, elenco atti del registro) e si ritiene non abbiano provocato pregiudizio agli altri creditori, considerato che l'alternativa della vendita coattiva avrebbe verosimilmente provocato, da un lato, un ricavato inferiore e, dall'altro lato, la permanenza del residuo del credito ipotecario non soddisfatto tramite esecuzione immobiliare.

**2) La valutazione della completezza e attendibilità della documentazione a corredo della domanda; la valutazione sul merito creditizio ex art. 68 co. 3 ccii**

Nella valutazione che segue, si ritiene in primo luogo utile dividere la trattazione analizzando, da un lato, le componenti attive del patrimonio e, dall'altro lato, le componenti passive. Nell'ultima parte si svolgeranno invece alcune riflessioni sulla proposta del sovraindebitato e sulle possibili alternative, nonché si riferirà circa la valutazione richiesta dall'art. 68 co. 3 ccii.

#### Componenti attive

Per quel che concerne il lato attivo, il sig. Benisi dichiara di ricevere uno stipendio mensile di € 1.750,00 circa. Non dichiara di possedere attualmente beni immobili o mobili di pregio.

Le suddette circostanze sono confermate dalle verifiche presso l'Agenzia Entrate, da cui emerge per l'anno 2021 un reddito annuo pari a € 22.415,45, pari a € 1724,23 se suddiviso in tredici mensilità (si veda Cud sub doc. 12).

L'assenza di beni immobili risulta dalla visura catastale (sub doc. 8).

Dalla visura al Pra emerge invece la proprietà di un'autovettura Ford immatricolata nel gennaio 2008 ed acquistata usata dal sovraindebitato in data 04.02.2019 (sub doc. 9). Visto l'anno di immatricolazione, l'autovettura risulta avere un valore attuale irrisorio (€ 5,99 secondo listino Quattroruote, consultato nella stessa data di redazione della presente relazione).

Dalla verifica presso l'Agenzia Entrate, si apprende come il debitore intrattiene rapporti di natura bancaria con le Poste (conto corrente e carta di credito), in particolare tramite Postepay (anagrafe dei rapporti sub doc. 12). L'ultima busta paga allegata sub doc. 18 del piano del consumatore consente di rilevare come sulla predetta Postepay venga accreditato lo stipendio.

#### Componenti passive

Per quanto concerne le passività, i rapporti con le finanziarie Ibl Istituto Bancario del Lavoro spa e Pitagora spa sono confermati dalle risultanze della verifica presso Agenzia Entrate (anagrafe dei rapporti sub doc. 12), oltreché dalla contrattualistica prodotta dal sovraindebitato. Le trattenute per cessione del quinto da parte dei due soggetti anzidetti emergono anche dall'ultima busta paga sub doc. 18 prodotta dal sovraindebitato.

Anche il debito da pignoramento eseguito dalla ex moglie risulta dalla documentazione allegata dal sig. Benisi, in particolare dall'atto di pignoramento sub doc. 13 e dalle trattenute obbligatorie operate in busta paga sub doc. 18 prodotti dal sovraindebitato. Dalla lettura del pignoramento sub doc 13 emerge peraltro che esso è stato introdotto per le sole spese legali derivanti dal giudizio di separazione, dipanatosi in due gradi del giudizio.

La presenza di trattenute mensili sullo stipendio del sovraindebitato comporta altresì naturalmente come, fino all'omologa del presente piano, le sopra esposte situazioni passive siano destinate a ridursi proporzionalmente ogni mese.

Residuali risultano le ulteriori esposizioni debitorie, comunque comprovate dalla documentazione fornita dal debitore.

Si evidenzia unicamente un ulteriore debito € 147,26 risultante dall'estratto di ruolo, elevato dalla Polizia urbana di Asti (sub doc. 13).

#### La proposta di ristrutturazione

La proposta del sig. Benisi offre ai creditori un pagamento rateale, detratta la quota necessaria per il mantenimento suo e della sua famiglia.

La questione è rilevante specie ai fini di valutare se l'alternativa liquidatoria possa essere migliorativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 co. 4 cc posto che, comunque, anche in sede di liquidazione controllata, è consentito al debitore persona fisica trattenere un importo per il mantenimento di sé e della propria famiglia (art. 268 co. 4 lett. b ccii).

Una quota consistente delle spese per il sostentamento dedotte dal sig. Benisi è costituita dall'importo che il debitore versa all'ex coniuge a titolo di mantenimento per le due figlie. Si ritiene che l'inserimento tra le spese di mantenimento indispensabili di tali importi, pari a € 400,00 mensili, sia corretto.

I restanti importi mensili per il sostentamento indicati dal sovraindebitato risultano congrui con le normali spese di un soggetto che contribuisce anche economicamente ai bisogni dell'attuale moglie e dell'ultimo figlio, nato nel 2021. Il sig. Benisi riferisce peraltro come l'attuale moglie e l'ultimo figlio vivano in una situazione precaria, non compaiono sullo stato di famiglia del sovraindebitato (sub doc. 14) e tutta la famiglia è in attesa si completi la ristrutturazione di un immobile di proprietà dell'attuale compagna e su cui grava mutuo fondiario, per costituire effettivamente un nuovo nucleo familiare. In tal senso si può ritenere necessario al sostentamento anche il contributo di € 250,00 per il predetto immobile in ristrutturazione.

Non si ritiene essenziale includere nella proposta e nella relazione il trattamento di fine servizio maturato, in particolare nell'ottica comparativa con l'alternativa liquidatoria.

Come noto, l'attuale disciplina della liquidazione controllata prevede infatti l'esdebitazione di diritto decorsi i tre anni dalla domanda. Sicché, anche nel caso in cui il sig. Benisi decidesse di aderire a tale procedura, comunque il tfs non sarebbe incamerabile dall'ipotetica liquidazione giudiziale, posto che esso è esigibile solo a fine rapporto lavorativo ed è inverosimile, da un lato, che l'ipotetica liquidazione controllata perduri oltre i tre anni senza esdebitazione, non essendovi un patrimonio mobiliare o immobiliare liquidabile e, dall'altro lato, che il rapporto lavorativo del sig. Benisi cessi prima dei predetti tre anni.

Dunque, l'alternativa liquidatoria non potrebbe anch'essa incamerare il tfs e pertanto non appare neppure sotto questo profilo idonea a soddisfare i creditori in misura maggiore rispetto alla proposta di ristrutturazione.

L'ammontare del tfs, in ogni caso, risulta dal cud prodotto sub 18 dal sovraindebitato.

La valutazione sul merito creditizio ex art. 68 co. 3 ccii

Infine, l'art. 68 co. 3 ccii richiede che l'Occ indichi "se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Al tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'Isee".

In primo luogo, si osserva come il sig. Benisi si sia separato all'esito dell'udienza del 22.12.2016 nel giudizio rg 3686/2016 Tribunale di Asti. Le figlie sono state collocate presso la moglie del sig. Benisi, sicché il sovraindebitato, successivamente alla separazione, è da ritenersi unico componente del suo nucleo ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 Dpr 159/2013.

I contratti di finanziamento con Pitagora e Ibl (sub doc.ti 10, 11 e 12 della domanda del sovraindebitato) sono stati stipulati successivamente alla separazione. Essi recano rate mensili comprese tra € 291,00 ed € 303,00 mensili: considerato a) che l'assegno sociale mensile nel 2017 (anno del primo finanziamento) era di € 448,07 ed è stato rivalutato sino agli attuali € 503,27 per l'anno 2023, b) che l'odierno stipendio mensile del sig. Benisi è di € 1.750,00 circa e che il predetto svolgeva le proprie mansioni di funzionario pubblico sin dalla data del primo finanziamento e c) che, all'epoca dei finanziamenti, il sig. Benisi era da considerarsi unico componente del suo nucleo a seguito della separazione (da cui un coefficiente di moltiplicazione di 1), ne risulta come i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto del merito creditizio, per come parametrato dall'art. 68 co. 3 ccii.

Conclusioni

Complessivamente, si ritiene che la documentazione presentata dal sig. Benisi sia completa, in quanto permette di ricostruire la situazione patrimoniale attiva e passiva, e sia altresì attendibile, trovando riscontro nelle verifiche effettuate dallo scrivente gestore.

Nella trattazione si sono altresì svolte riflessioni in punto alternativa liquidatoria, ai fini della valutazione di cui all'art. 67 co. 4 ccii, e sul merito creditizio, ai sensi dell'art. 68 co. 3 ccii.

Visti i compiti dell'Occ, desumibili dall'art. 68 co. 2 ccii, si ritiene che la valutazione ultima sull'ammissibilità e convenienza del piano e sulle possibili alternative sia rimessa all'Ill.mo

Tribunale in sede di omologa, previa integrazione del contraddittorio con i creditori nelle forme e modi di cui all'art. 70 ccii.

### **3) L'indicazione presunta dei costi di procedura**

La proposta di ristrutturazione dei debiti del sig. Benisi non richiede un'attività peculiare di vendita di beni mediante gara pubblica, sicché i costi appaiono contenuti.

Il costo di procedura più rilevante è quello per le funzioni di Occ sia nella fase di relazione, che in quella successiva di piano omologato, che si ritiene possa essere quantificato in € 1.877,00 per compensi, adottando i valori medi di cui al dm 202/2014, oltre rimborso per indennità previsto per legge nella misura del 15% e iva 22% su imponibile, così per complessivi € 2.634,25 comprensivi di iva (doc. 14), oltre spese vive per gli accessi alle banche dati, quantificati in € 71,24 (doc. 15).

Il piano comporterà verosimilmente anche la necessità di aprire un conto corrente o libretto postale, su cui il sovraindebitato dovrà versare gli importi mensili.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, lo scrivente gestore nominato dall'Organismo di composizione della Crisi presso l'Odcec di Asti

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68 co. 2 lett. c) cciii.

Nello specifico, la documentazione fornita dal debitore è idonea a ricostruire la consistenza e composizione del patrimonio, che sostanzialmente ha quale sua unica componente significativa l'entrata mensile dello stipendio, e la situazione debitoria.

Dalle indagini effettuate dallo scrivente e, in particolare, dall'accesso alle banche dati pubbliche, non è risultato che il debitore abbia omesso attività o passività di rilievo, tali da fare dubitare dell'attendibilità della documentazione presentata.

Si allegano:

doc. 1) nomina Occ;

doc. 2) accettazione incarico;

doc. 3) autorizzazione accesso banche dati;

doc. 4) primo accesso banche dati del 04.10.2021

doc. 5) risultanze centrale rischi a seguito di richiesta dell'ottobre 2021;

doc. 6) estratto di ruolo a seguito di richiesta dell'ottobre 2021;


doc. 7) proposta del sig. Benisi;

- doc. 8) visura nominativa catasto;
- doc. 9) visura nominativa Pra;
- doc. 10) visura nominativa camerale;
- doc. 11) richiesta Centrale rischi Banca d'Italia e relativa visura;
- doc. 12) richiesta all'Agenzia Entrate ex art. 492 bis cpc e relative risultanze;
- doc. 13) richiesta situazione debitoria a Erario ed Enti Previdenziali e relative risposte;
- doc. 14) certifica di stato famiglia e residenza sig. Benisi;
- doc. 15) compensi Occ;
- doc. 16) giustificativi spese vive Occ.

Con osservanza

Asti, 14 giugno 2023

Avv. Filippo Testa

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

